

Ordinanza

**concernente l'introduzione graduale della libera circolazione
delle persone tra la Confederazione Svizzera e
l'Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri
dell'Associazione europea di libero scambio**

(Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

Modifica del 7 dicembre 2018

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 22 maggio 2002¹ sull'introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:

Ingresso

vista la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)²;

in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone);

in esecuzione del Protocollo del 26 ottobre 2004⁴ relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE;

in esecuzione del Protocollo del 27 maggio 2008⁵ relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania;

in esecuzione del Protocollo del 4 marzo 2016⁶ relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia;

in applicazione dell'Accordo del 21 giugno 2001⁷ di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960⁸ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (Convenzione AELS),

Sostituzione di una espressione

In tutta l'ordinanza «LStr» è sostituita con «LStrI».

Art. 10 **Computo sui contingenti massimi**
(art. 10 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone)

Il permesso non è computato sui contingenti stabiliti conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone se il cittadino della Bulgaria, della Croazia o della Romania:

- a. non è entrato in Svizzera e ha rinunciato al posto di lavoro, oppure
- b. ha lasciato la Svizzera entro 90 giorni lavorativi dall'inizio dell'attività lucrativa.

Art. 38 cpv. 1 e 2

¹ Le disposizioni transitorie relative alla priorità dei lavoratori indigeni, al controllo della qualifica e delle condizioni salariali e lavorative, ai contingenti progressivi, al rinnovo e alla trasformazione dei permessi, al diritto al ritorno, nonché alle zone frontaliere, previste per la Croazia dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone, si applicano soltanto nei primi sette anni dopo l'entrata in vigore del Protocollo del 4 marzo 2016 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia.

² Le disposizioni transitorie relative alle zone frontaliere previste dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone per i cittadini croati che, in veste di frontalieri, esercitano un'attività indipendente sul territorio svizzero, si applicano soltanto nei primi sette anni dopo l'entrata in vigore del Protocollo del 4 marzo 2016 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia.

1 RS 142.203
2 RS 142.20
3 RS 0.142.112.681
4 RU 2006 995
5 RS 0.142.112.681.1
6 RU 2016 5251
7 RU 2003 2685
8 RS 0.632.31

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

7 dicembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr